

N. 00391/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00689/1995 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata  
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 689 del 1995, proposto da:  
[omissis], rappresentato e difeso dall'avv. Gelsomina Sassano, con domicilio eletto presso il suo studio in Potenza, alla via N. Sole, 73;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica; Ufficio scolastico regionale per la Basilicata- ambito territoriale per la Provincia di Potenza (già Provveditorato agli Studi di Potenza) rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, domiciliata per legge in Potenza, al corso 18 Agosto 1860;

per l'annullamento

-del provvedimento n. 8950-C/1 del 23 maggio 1995, recante il rigetto dell'istanza del dott. [omissis] intesa ad ottenere la corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria sugli emolumenti derivanti dal riconoscimento del servizio pre-ruolo;

-per l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle somme corrisposte in ritardo dall'amministrazione;

-per la condanna dell'amministrazione al pagamento delle citate spettanze;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Provveditorato agli Studi di Potenza (oggi Ufficio scolastico regionale per la Basilicata- ambito territoriale per la Provincia di Potenza) e del Ministero della Pubblica Istruzione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2011 la dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi i difensori: Avv. Gelsomina Sassano, per la parte ricorrente, Avv. Domenico Mutino, per le Amministrazioni dello Stato resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.-Con il ricorso indicato in epigrafe il Prof. [omissis], insegnante, chiede l'annullamento del

provvedimento dell'Ispettore generale del Provveditorato agli studi di Potenza n. 8950- C/1 del 23 maggio 1995 recante il rigetto della sua istanza del 23 febbraio 1994, intesa ad ottenere la corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria sugli emolumenti derivanti dal riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera corrisposti nel gennaio 1994, in esecuzione del decreto di riconoscimento notificato in data 1° novembre 1993, nonché l'accertamento del diritto a percepire gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle somme corrisposte in ritardo dall'amministrazione.

In punto di fatto, il ricorrente afferma:

- di essere stato nominato in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 10 settembre 1985;
- che l'accoglimento della sua istanza per il riconoscimento del servizio pre ruolo inoltrata in data 18 febbraio 1985 è avvenuta con decreto notificato in data 1° novembre 1993;
- nel mese di Gennaio del 1994 la Direzione provinciale del Tesoro provvedeva all'aggiornamento dello stipendio e alla corresponsione degli emolumenti arretrati;
- con istanza 23 febbraio 1994 il dott. [omissis] richiedeva al proprio datore di lavoro pubblico gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sugli emolumenti tardivamente corrisposti.

In punto di diritto, il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

I) illegittimità dell'atto impugnato per motivazione generica e perplessa e per difetto di istruttoria, poiché l'ufficio scolastico affermando di non aver alcun provvedimento da adottare, oltre a contravvenire al dovere motivazionale, avrebbe dimostrato di non aver istruito l'istanza;

II) violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 c.c. e dell'art. 249 c.p.c., atteso che gli interessi e la rivalutazione monetaria richiesti avrebbero natura retributiva e pertanto non sarebbe legittimo addebitare al lavoratore "gli effetti negativi dell'iter burocratico per la liquidazione degli emolumenti dovuti".

2.- L'amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, con memoria del 28 marzo 2011 ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto rivolta avverso una mera comunicazione priva di natura provvedimentoale, poiché l'istante avrebbe, al più, dovuto impugnare il decreto di inquadramento con cui era stato riconosciuto il servizio pre- ruolo ai fini economici.

E' altresì eccepita l'inammissibilità del ricorso per genericità della domanda, in quanto priva di alcuna specificazione in ordine all'asserito ritardo e al momento a partire dal quale il presunto credito sarebbe maturato.

3.-Con ordinanza collegiale 1 dicembre 2010, n. 59 sono stati disposti incompetenti istruttori a carico dell'amministrazione scolastica.

4.- All'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

## DIRITTO

1.- Il presente ricorso ha ad oggetto la richiesta di riconoscimento degli interessi e rivalutazione maturati sugli emolumenti derivanti dal riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera, corrisposti nel gennaio 1994.

2.- Occorre innanzitutto chiarire che la domanda proposta, non ha carattere impugnatorio, bensì di accertamento, in quanto diretta al riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria sul credito per le spettanze economiche relative al servizio pre ruolo.

Se, infatti, prima dell'adozione del provvedimento autoritativo di riconoscimento del servizio pre ruolo la posizione giuridica del ricorrente ha natura di interesse legittimo, dopo l'adozione del

provvedimento che riconosce al dipendente gli emolumenti per il servizio pre ruolo, la posizione del lavoratore assume natura e consistenza di diritto soggettivo e pertanto la domanda giurisdizionale tesa al riconoscimento degli accessori del credito ha natura di accertamento, in sede di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi a contenuto patrimoniale.

Va pertanto disattesa l'eccezione della difesa erariale di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad impugnare una mera comunicazione priva di natura provvedimentoale, sull'assunto che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare il decreto di inquadramento con cui era stato riconosciuto il servizio pre- ruolo ai fini economici.

3.- Anche l'eccezione di genericità della domanda va disattesa, posto che elementi atti a specificare la domanda sono rinvenibili da un complessivo esame sia della parte in fatto sia della parte in diritto del ricorso ove il ricorrente afferma:

- di essere stato nominato in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 10 settembre 1985;
- che l'accoglimento della sua istanza per il riconoscimento del servizio pre ruolo inoltrata in data 18 febbraio 1985 è avvenuta con decreto notificato in data 1 novembre 1993;
- nel mese di Gennaio del 1994 la Direzione provinciale del Tesoro provvedeva all'aggiornamento dello stipendio e alla corresponsione degli emolumenti arretrati;
- con istanza 23 febbraio 1994 il dott. [omissis] richiedeva al proprio datore di lavoro pubblico gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sugli emolumenti tardivamente corrisposti;
- che gli effetti negativi dell'iter burocratico per la liquidazione degli emolumenti dovuti non possono legittimamente ripercuotersi sulle pretese del lavoratore.

Ciò premesso, dalla prospettazione del ricorrente è possibile qualificare la domanda come diretta al riconoscimento della corresponsione degli interessi e rivalutazione per gli emolumenti spettanti a seguito del riconoscimento del servizio pre ruolo a decorrere dalla data di inoltro della correlativa istanza all'amministrazione scolastica.

4.- Delineata la natura e i confini della domanda proposta, il Collegio ritiene che il ricorso deve essere accolto solo in parte, nei termini di seguito esposti.

Osserva il Collegio che il diritto alla rivalutazione monetaria e agli interessi su somme erogate con ritardo ai pubblici dipendenti, nel caso in cui - come nella fattispecie- il diritto patrimoniale trovi fonte direttamente in un provvedimento amministrativo, va riconosciuto dalla data di maturazione del credito retributivo, che è identificabile con la data di adozione del provvedimento, ancorché questo abbia efficacia retroattiva.

Ciò si spiega in ragione della peculiare natura degli atti di ricostruzione di carriera e di reinquadramento i quali producono, allorché abbiano carattere costitutivo ed innovativo, accessori sul capitale a partire dalla data della loro emanazione, in vista del contenuto di interesse legittimo della posizione sottostante e della loro natura autoritativa provvedimentoale.

Non può, pertanto, riconoscersi il diritto alla corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429 comma 3, c.p.c. su crediti retributivi tardivamente soddisfatti a decorrere da un periodo anteriore alla loro maturazione ovvero anteriormente alla data di adozione del provvedimento costitutivo di inquadramento.

Ne consegue che gli interessi e la rivalutazione richiesti spettano esclusivamente a partire dalla data di adozione del provvedimento di riconoscimento del servizio pre-ruolo, che segna il momento della maturazione e della concreta esigibilità del credito del Prof. [omissis].

Occorre precisare che gli interessi legali e la rivalutazione monetaria andranno calcolati

separatamente sull'importo nominale del credito ed entrambi con decorrenza dal giorno della maturazione del credito, (Cons. di Stato, Ad. Plen. 15 giugno 1998 n. 3), secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 36, L. 23 dicembre 1994, n. 724, nonché dai criteri stabiliti con il regolamento adottato con D.M. 1 settembre 1998, n. 352, recante le modalità per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Trattandosi di somme maturate in data anteriore al 31 dicembre 1994, non opera il divieto di cumulo della domanda di interessi e svalutazione (sancito dal combinato disposto di cui all'art.16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991 e all'art. 22, comma 36 della legge n. 724 del 1994); pertanto, la domanda di interessi e rivalutazione può essere cumulata, il che significa che, nel caso di specie, oltre agli interessi legali (da calcolarsi sugli importi nominali dei singoli ratei, secondo i vari tassi in vigore alla scadenza dei singoli ratei), va liquidato al ricorrente anche il danno da svalutazione secondo gli indici ISTAT.

5.- In conclusione, in parziale accoglimento del ricorso proposto, sono riconosciuti al ricorrente gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, da calcolarsi separatamente sull'importo nominale del credito, con decorrenza dal giorno della sua maturazione che, nella fattispecie, deve farsi coincidere con la data di adozione del decreto di riconoscimento del servizio pre- ruolo che ha reso certo, liquido ed esigibile il credito stesso, con la conseguente condanna delle amministrazioni intimato, per quanto di rispettiva competenza, al calcolo e alla corresponsione delle competenze economiche ritenute spettanti.

6.- In ragione del parziale accoglimento della domanda e quindi della parziale reciproca soccombenza le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Michele Perrelli, Presidente

Antonio Ferone, Consigliere

Paola Anna Gemma Di Cesare, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)